



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA
DI AVELLINO

Domenico Cimarosa

Via Circumvallazione, 156 – 83100 Avellino
Tel. 0825-30622 – Fax 0825-780074
protocollo@conservatoriocimarosa.org
consavellino@pec.it

www.conservatoriocimarosa.org

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI FINALIZZATI A GARANTIRE IL C.D.
“DIRITTO ALLO STUDIO- 150 ore- RISERVATO AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - AREA
I, II e III - A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO**

ANNO 2026

IL DIRETTORE

Visti

l'art. 10 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300;

l'art. 3 del D.P.R. del 23 agosto 1988 n. 395;

l'art. 10 comma 8 del C.C.N.L. del 16 febbraio 2005;

l'art. 103 del C.C.N.L. del 19 aprile 2018;

pubblica il seguente Avviso:

ART. 1

(Criteri per il riconoscimento del diritto allo studio)

In applicazione della normativa vigente in materia di diritto allo studio, si comunica che sono aperti, per il **personale tecnico amministrativo con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche parziale**, i termini di presentazione delle domande dirette ad ottenere, nell'anno 2026, il beneficio di 150 ore di permesso retribuito annuo. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time saranno ammessi alla fruizione di permessi in misura proporzionale alle ore della prestazione lavorativa effettuata.

I permessi per "Diritto allo Studio" potranno essere concessi per la partecipazione di;

- a) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari;
- b) corsi di scuola di istruzione secondaria di I e II livello e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

I permessi sono concessi per anno solare ed esclusivamente per la frequenza del corso per il quale si è richiesta l'autorizzazione. Il numero delle domande accoglibili è pari al 3% del numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2026, con arrotondamento all'unità superiore. In caso di

domande superiori a tale limite, sarà formulata apposita graduatoria secondo il seguente ordine di priorità:

a) dipendenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari e postuniversitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e, se studenti universitari e post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

c) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti, escluso il primo e, se studenti universitari e post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

d) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti punti. Qualora, a seguito dell'applicazione dei predetti criteri, sussista parità di condizioni, si farà riferimento ai seguenti criteri sussidiari, riconoscendo precedenza, nell'ordine:

- a coloro che non abbiano mai usufruito di permessi retribuiti per il diritto allo studio per lo stesso corso;

- seguendo l'ordine decrescente d'età.

ART. 2

(Beneficiari del diritto allo studio)

Tutto il personale Tecnico-Amministrativo a tempo determinato e indeterminato, possono richiedere la concessione dei permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente in materia. La richiesta deve avere ad oggetto la frequenza di corsi di studio attinenti il profilo professionale ricoperto.

ART. 3

(Modalità di presentazione della domanda)

La domanda redatta su carta semplice secondo l'opposto modello (Allegato A), deve essere inviata a:

Conservatorio di Musica "D. Cimarosa"

Via Circumvallazione, 156

83100 Avellino

entro e non oltre le ore 23:59 del 30/11/2025 .

2. La domanda, potrà essere recapitata a mano e dovrà essere consegnata presso l'Ufficio protocollo dell'Istituzione che provvederà a rilasciare ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione,

oppure

inviare con posta elettronica certificata (PEC), purché l'autore sia identificato ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) esclusivamente all'indirizzo: consavellino@pec.it.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione che comprovi l'avvenuta iscrizione, ovvero l'autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le formalità previste dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che deve recare tutte le informazioni contenute nel certificato di iscrizione che sostituisce. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

ART. 4

(Esclusione dall'attribuzione del beneficio)

I benefici oggetto del presente Avviso non vengono riconosciuti ai dipendenti che intendano iscriversi presso scuole non riconosciute dall'ordinamento pubblico che non prevedono il superamento dell'esame finale presso un Istituto Statale e a coloro che intendano sostenere esami in qualità di "privatista" c/o Scuole Pubbliche a cui non risultano formalmente iscritti.

ART. 5

(Autorizzazione e adempimenti successivi)

L'autorizzazione ad usufruire dei permessi di studio viene concessa con decreto del Direttore, sulla base della graduatoria formulata successivamente alla scadenza del presente Avviso.

Il personale ammesso al godimento del beneficio delle 150 ore ha diritto (salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ivi compresa l'ipotesi di organico ridotto) a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami e non potrà essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario, né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Dopo l'autorizzazione, i dipendenti ammessi devono presentare all'Ufficio Personale le singole richieste di permesso, complete dell'indicazione degli orari di inizio e termine delle lezioni seguite. Le richieste devono essere presentate con un preavviso minimo di cinque giorni. L'assenza dal servizio, se non comprende l'intero turno lavorativo, deve risultare dai tabulati e dal sistema rilevazioni presenze. Le richieste di permesso da parte del personale autorizzato dovranno essere formulate sugli appositi modelli utilizzati per le assenze.

I dipendenti autorizzati, fermo restando il limite massimo di 150 ore da fruirsi nel periodo compreso tra il **01/01/2026 ed il 31/12/2026**, possono utilizzare i permessi per:

- a) frequentare le lezioni;
- b) sostenere gli esami previsti dal corso di studi.

Non è ammessa la fruizione ad altro titolo.

ART. 6

(Modalità di fruizione dei permessi)

I permessi competono per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza; in presenza di una coincidenza temporale tra il corso di studi e la prestazione lavorativa, i permessi non potranno essere utilizzati per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (es. colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, attività di studio per preparazione esami e/o tesi).

Le ore di permesso retribuito devono essere usufruite esclusivamente durante l'orario di servizio. Allo scopo di non arrecare disservizi e disagi organizzativi, il periodo minimo di fruizione è stabilito in un'ora.

Non è consentito usufruire dei permessi in periodi festivi, né come prolungamento delle ferie estive, né come prolungamento delle festività natalizie e pasquali. Il Conservatorio revocherà d'ufficio il benefico, qualora venisse a conoscenza che l'interessato si trova nell'impossibilità di poterlo utilizzare (es. è stato collocato in aspettativa senza assegni; è stato dispensato dal servizio, etc.).

Il dipendente medesimo dovrà altresì produrre i certificati di frequenza rilasciati dai competenti uffici scolastici o accademici ovvero direttamente dai docenti che impartiscono le lezioni. Il sostenimento degli esami potrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione. Si considereranno esami sostenuti tutti gli esami universitari comunque sostenuti dal lavoratore, purché compresi nel piano studio dello specifico corso cui l'interessato è iscritto. Sono utili anche gli esami non superati, e quindi ripetuti, anche se relativi agli anni precedenti. Qualora gli esami ai quali era finalizzata la frequenza di corsi per i quali il dipendente ha fruito di permessi, siano sostenuti, in base all'ordinamento scolastico o universitario, nell'anno solare successivo, l'obbligo di certificazione che legittima i permessi già goduti dovrà essere assolto a tale data. Analogamente si procede per gli esami universitari sostenuti nell'appello straordinario.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Amministrazione può valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

(Modalità didattica a distanza)

Di norma non è consentita la fruizione dei permessi studio per la frequenza di Corsi/Master in modalità FAD relativamente all'attività didattica teorica. I permessi studio di cui sopra possono essere riconosciuti solo qualora l'Università, con piena assunzione di responsabilità, rilasci un certificato attestante i giorni e le ore in cui il dipendente ha personalmente, effettivamente e direttamente seguito le lezioni trasmesse in via telematica. Nello stesso certificato dovrà essere attestato che per il dipendente non sussisteva alcuna possibilità di seguire le lezioni on-line in altro giorno ed orario. Il riconoscimento del diritto avverrà esclusivamente per le ore coincidenti con quelle delle ordinarie prestazioni lavorative.

ART. 7

(Decadenza dal beneficio)

Per tutti i corsi devono essere presentati o autocertificati gli attestati di frequenza e, comunque, deve essere prodotto certificato o autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui si evinca che il dipendente ha sostenuto l'esame finale, indipendentemente dall'esito.

Sono causa di decadenza dal beneficio, in tutto o in parte:

- la mancata tempestiva presentazione del certificato di iscrizione ovvero la relativa autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- la mancata presentazione delle certificazioni di frequenza dei corsi;
- la mancata presentazione della certificazione di sostenimento degli esami, anche se con esito negativo.

Articolo 8

(Norme finali e di rinvio)

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo dell'Istituzione, nonché sul relativo sito internet.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente avviso si rimanda alle norme legislative e pattizie in materia di concorsi pubblici.

Il Direttore Amministrativo

f.to dottore Massimiliano Michetti

Il Direttore

f.to M° Maria Gabriella Della Sala

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39)